Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

(Omissis)

(...)

* Articolo sostituito dall'art. 3, c. 1, della l.r. 13.3.1993, n. 9

ART. 3 *

Nomina di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici

- 1. La Giunta regionale, il [Presidente della Giunta] de i singoli Assessori, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina o designazione di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici, anche economici, trasmettono la relativa proposta al Consiglio regionale, corredata da una relazione illustrativa, con riguardo sia alla capacità, professionalità ed agli incarichi precedentemente svolti dal candidato, sia ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'ente o istituto cui la proposta si riferisce. Da tale procedura sono escluse le nomine da effettuare su designazione, prevista per legge, da altri enti od organismi.
- 2. Alla relazione è allegato un curriculum del candidato, comprendente:
- a) titoli di studio e professionali;
- b) attività precedenti;
- c) cariche pubbliche elettive o incarichi in organismi pubblici o a partecipazione pubblica precedentemente svolti o in svolgimento;

† Lettera aggiunta dall'art. 13, c. 2, della l.r. 29.12.2010, n. 22

- c bis) qualora il candidato abbia ricoperto incarichi di amministratore in società a totale o parziale capitale pubblico negli ultimi cinque anni, la dichiarazione concernente i risultati di esercizio conseguiti dalle società amministrate in tale periodo. †
- 3. Sulle candidature presentate ai sensi del comma 1 esprime parere motivato la Giunta per le nomine integrata dalla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, o sua delegata.
- 4. Il parere di cui al comma 3 è espresso in relazione sia alla capacità del candidato che agli indirizzi di gestione indicati nella relazione illustrativa della candidatura.
- 5. Qualora il provvedimento di nomina disattenda il parere di cui al comma 4, l' organo che vi ha provveduto è tenuto a trasmettere alla Giunta per le nomine una relazione sui motivi della decisione assunta.

(Omissis)

(...)

¹⁾ Per effetto del disposto di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), della l. cost. 31.1.2001, n. 2, si legga: "Presidente della Regione".

* Articolo sostituito dall'art. 5, c. 1, della l.r. 12.3.1993, n. 9

ART. 7 *

Incompatibilità e cause ostative alla nomina

1. Alle cariche di cui all'articolo 3 non possono essere eletti o nominati:

† Lettera ulteriormente sostituita dall'art. 6, c. 16, della l.r. 15.5.2002, n. 13 a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;

(Omissis)

(...)

[‡] Articolo inserito dall'art. 55, c. 1, della l.r. 15.2.2000, n. 1

ART. 7 ANTE BIS ‡

- 1. Non possono essere nominati o designati a far parte di Consigli di amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprano tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopraindicate, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.
- 2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra devono rendere formale dichiarazione alla [Presidenza della Giunta regionale] e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare preventivamente i soggetti preposti alla nomina o alla elezione nei Consigli di Amministrazione delle Società o degli Enti regionali o nei Comitati di nomina regionale.
- 3. Non possono altresì essere nominati componenti delle Giunte comunali o provinciali o eletti nei Direttivi delle Comunità montane o in quelle di Consorzi tra Enti locali tutti coloro che si trovano nelle condizioni ostative di cui al comma 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprano tali incarichi, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

** Comma modificato dall'art. 17, c. 3, della l.r. 24.5.2004, n. 17

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono tali cariche devono dichiarare al Sindaco o al Presidente della Provincia o al Presidente della Comunità montana o al Presidente del Consorzio di non trovarsi nello stato di incompatibilità previsto dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare i soggetti all'atto della nomina o dell'elezione nelle suddette cariche. **

Nel nuovo ordinamento dell'Amministrazione regionale, si legga: "Presidenza della Regione".

* Comma sostituito dall'art. 1 della l.r. 23.1.2008, n. 2

5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a società a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina. *

(Omissis) (...)